

# TI\_GERICHTE 72.2014.72 vom 14. Oktober 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-10-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2014.72\\_d20141014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2014.72_d20141014)

FR: TI\_GERICHTE 72.2014.72 du 14 octobre 2014

IT: TI\_GERICHTE 72.2014.72 del 14 ottobre 2014

## Regeste

Tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP), lesioni semplici, in parte qualificate (art. 123 cfr 1 e 2 CP), coazione (art. 181 CP), contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a cfr 1 LStup)

## Erwägungen

### E. 3

in difesa di \_\_\_\_\_, sia stata interpretata dall'imputato come un rimprovero di fallimento come uomo e come padre. Fatto sta che dopo questo colpo, ACPR 3 è caduto a terra e, la risposta all'offesa, avrebbe dovuto essere finita lì. Il monopattino era ancora al suo posto e altri atti di violenza fisica non erano stati commessi. L'offesa era dunque già stata vendicata con quel ceffone che mandò ACPR 3 al tappeto. Invece, quello che successe dopo, va ben oltre la risposta ad un'offesa. Solo in aula l'imputato, non tradendo una certa emozione, ha finalmente affermato che picchiava, che vedeva il sangue, e che continuava a picchiare con il monopattino, colpendo ripetutamente la testa di ACPR 1, la quale giaceva a terra inerme. Per la Corte non è così determinante sapere se il monopattino l'abbia preso l'imputato o ACPR 3, anche se su questo punto l'imputato è parso poco credibile, poiché ha reso versioni altalenanti e a tratti contrastanti. Determinante è che lui ha colpito almeno sei volte la vittima che si trovava a terra, tanto da provocarle sia le lesioni dirette alla testa, sia lesioni indirette alla parte facciale, dovute agli effetti indiretti dei colpi subiti a causa del volto appoggiato sul pavimento. In quei momenti, egli ha avuto tutto il tempo per realizzare cosa stava facendo e per fermarsi, tanto più che sia ACPR 3, sia ACPR 2, si sono attivati fisicamente a difesa della vittima. Ma ciò non è bastato. L'imputato si è in realtà fermato solo e soltanto quando era convinto di aver terminato l'opera, ossia di aver realmente ucciso la donna, colpendola ripetutamente alla testa con un oggetto contundente e in parte tagliente, finché questa non dava più cenni di vita. In questo senso, pertanto, non vi è spazio alcuno per considerare il dolo eventuale, il quale viste le circostanze appare contrario ad ogni logica e senso. La Corte ha dunque ritenuto che l'imputato ha agito con dolo diretto.

12. Commisurazione della pena Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di

criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso ( Tatkomponenten ). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa ( objektive Tatkomponenten ), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo ( subjektive Tatkomponenten ) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B\_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). La Corte, nel determinare la sanzione - che è, in sostanza, l'aspetto determinante in questo processo, essendo l'imputato reo confesso - si è basata prevalentemente sulla disamina dei fatti come già sopra esposti, nella loro consecutio temporis, essendo, questo, l'elemento dal quale non si può prescindere in un simile caso, per giungere ad una sanzione che deve essere equa. Fatte queste considerazioni, e sciolti i due nodi relativi all'analisi dei fatti e alla qualifica

del dolo, la Corte ha commisurato la pena in funzione della colpa. Colpa che, solo in ragione della lieve scemata imputabilità riconosciuta dal perito (la parte di media scemata imputabilità può al massimo essere riconosciuta per quel che è del ceffone iniziale che ha mandato a terra ACPR 3, ma non per il seguito, allorquando l'imputato ha avuto tutto il tempo per fermarsi), non può essere definita grave ma va giudicata medio grave, in ossequio alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale che, finalmente, considera l'imputabilità non con un effetto diretto sulla pena, ma sulla colpa, la cui gravità rimane il criterio principale di commisurazione (DTF 136 IV 55, consid. 5). Sopprimere una vita umana – ed in questo caso il risultato non si è prodotto per pura casualità, perché incapace di gestire la propria situazione familiare – è un reato oggettivamente grave che non può trovare sconti nemmeno se la vittima ha contribuito ad originare il proprio disagio. Anche le modalità sono parse estremamente crudeli. La Corte ha condiviso il ragionamento della PP, ovvero che si tratti di un caso al limite dell'assassinio, poiché un conto è sparare un colpo di pistola che uccide all'istante, un altro è colpire ripetutamente la vittima con un oggetto pericoloso, vedendola soffrire e, ciò malgrado, continuare ad inferire, come accaduto nella fattispecie. Se il reato fosse stato consumato, a mente della Corte ci si dovrebbe dipartire da una pena attorno ai 15 anni, ridotta a poco meno di 13, ammettendo il criterio del 15% proposto dall'accusa, per tener conto del fatto che il reato non si è comunque consumato. Una riduzione più importante per questo non è possibile, poiché l'omicidio non si è consumato per un niente, l'imputato è andato fino in fondo ed era anzi pure convinto di aver ucciso la vittima. In altri termini, solo circostanze ad essa particolarmente propizie hanno impedito che ciò si verificasse. IM 1 si è quindi molto avvicinato al reato compiuto. Dal risultato ottenuto la Corte è scesa, tenendo conto della scemata imputabilità, ad una pena attorno ai 9 anni. Aumentata di 9 mesi per il concorso di reati, e ridotta di 12 mesi per tener conto della situazione personale dell'imputato, in particolare del suo difficile vissuto e di una certa sensibilità alla pena, dovuta alla lontananza della madre cui è molto legato, peraltro mitigata dall'ammirevole disponibilità della ex compagna di consentire il mantenimento di regolari relazioni personali tra padre e figlio, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo (ha acconsentito che il piccolo possa incontrare il padre in carcere, tramite l'\_\_\_\_\_). La Corte ha quindi inflitto all'imputato una pena detentiva di 8 anni e 9 mesi, assortiti da un trattamento ambulatoriale di tipo psicologico e farmacologico, onde ridurre i rischi di recidiva, rischi che oggi appaiono piuttosto alti, se solo si pensa che molto spesso, già in passato, in situazioni di stress, l'imputato non ha esitato a dar sfogo alla sua rabbia colpendo istintivamente persone e cose, non da ultimo avendo reazioni comunque inadeguate pure in carcere. Alla sanzione detentiva, per adempiere ad un obbligo giurisprudenziale che vuole che in caso di concorso con contravvenzioni si debba necessariamente infliggere anche una multa, è stata aggiunta una multa di fr. 100.- relativa al consumo non autorizzato di canapa. Per quel che ne è delle pretese degli accusatori privati, la difesa non si è formalmente opposta alle richieste formulate dagli stessi: rimettersi al giudizio della Corte equivale, applicandosi i principi della procedura civile, ad una acquiescenza. Le stesse sono quindi state accolte così come presentate. Le note professionali dei difensori d'ufficio sono state approvate così come presentate, con una piccola correzione per quel che riguarda il tempo effettivo del dibattimento. Al riguardo, l'IVA è dovuta solo per i residenti, e quindi i coniugi ACPR 3 non sono soggetti ad IVA (sentenza CRP del 14 aprile 2014, in re L. V.). Visti gli art. 12, 22, 40, 47, 49, 51, 63, 69, 111, 123, 181 CP; 19a LFStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. tentato omicidio intenzionale per avere, il

\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, presso l'abitazione della ex convivente ACPR 2, tra le ore 13.45 e le 14.20, a seguito di un'accesa discussione, intenzionalmente tentato di uccidere la madre di quest'ultima, ACPR 1, colpendola prima con un calcio in faccia e poi ripetutamente al capo con la porzione tubolare del manubrio in metallo del monopattino del di lui figlio, provocandole le lesioni descritte nel certificato medico agli atti, interrompendo il suo agire solo dopo che la vittima non dava più segni di vita; 1.2. lesioni semplici, in parte qualificate per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di due persone, facendo uso anche di un oggetto pericoloso, e meglio per avere: 1.2.1 sferrato uno schiaffo a ACPR 3 all'altezza dello zigomo sinistro, e in seguito, una volta quest'ultimo caduto a terra, sferrato un calcio al capo in regione temporale sinistra, cagionandogli le lesioni riportate dal certificato medico agli atti; 1.2.2 colpito ACPR 3 alla gamba destra con la porzione tubolare del manubrio in metallo del predetto monopattino, cagionandogli le lesioni riportate dal certificato medico agli atti; 1.2.3 colpito ACPR 2 al polso sinistro con la porzione terminale del manubrio in metallo del monopattino (tagliente), cagionandole una ferita da taglio; 1.3. coazione per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1, usando violenza, limitato la libertà di ACPR 2, costringendola ad interrompere il tentativo di difendere il di lei padre, prendendola con una mano al collo e spingendola contro il muro; 1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato 1.4.1 il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_ detenuto 4 grammi lordi di marijuana, per il suo consumo; 1.4.2 nel periodo dal mese di febbraio 2013 al \_\_\_\_\_, consumato quotidianamente uno "spinello" per un totale complessivo di ca. 130 grammi di marijuana; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato 2.1. alla pena detentiva di 8 (otto) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2.2. al pagamento di una multa di fr. 100.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva pari a 1 (un) giorno; 3. IM 1 è inoltre condannato a versare: 3.1. all'accusatrice privata ACPR 1 fr. 919.65 a titolo di risarcimento danni e fr. 50'000.- a titolo di indennità per torto morale; 3.2. all'accusatore privato ACPR 3i fr. 20'000.- a titolo di indennità per torto morale; 3.3. all'accusatrice privata ACPR 2 fr. 200.- a titolo di risarcimento danni e fr. 15'000.- a titolo di indennità per torto morale; 3.4. agli accusatori privati l'importo complessivo di fr. 14'391.30 per titolo di spese legali, patrocinati congiuntamente dall'RAAP 1; 4. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 5. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente, eccettuati la cartella clinica di ACPR 1, la cartella clinica di ACPR 3 ed il cellulare marca \_\_\_\_\_ con scheda SIM \_\_\_\_\_ e carichino (AI 148), per i quali è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato della presente. 6. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 7. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 7.1. La nota professionale dell'DUF 1 è approvata per: onorario fr. 26'825.00  
spese fr. 703.50 IVA (8%) fr. 2'202.30  
totale fr. 29'730.80 7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 29'730.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 8. Le spese per il gratuito patrocinio degli accusatori privati sono sostenute dallo Stato. 8.1. La nota professionale dell'RAAP 1 è approvata per: onorario fr. 13'350.00 spese fr. 667.50  
IVA (8%) fr. 373.80 totale fr. 14'391.30 8.2. Il

condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 14'391.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP). 9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La vicecancelliera Distinta

spese: Tassa di giustizia	fr.	2'000.--	Inchiesta	
preliminare	fr.	16'252.80	Perizia	fr.
8'825.--	Multa		fr.	100.--
ecc.)	fr.	179.85	fr.	27'357.65
				=====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.